

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO AZIENDALE DEGLI AVVOCATI LIBERO PROFESSIONISTI A CUI CONFERIRE INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE.

PREMESSA

ARTICOLO 1 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di rappresentanza e difesa tecnica in giudizio dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi" di Varese ad Avvocati libero professionisti, nonché di difesa dei dipendenti della stessa nei casi previsti dalla contrattazione collettiva (art. 25 del CCNL 08/06/2000 dell'Area Dirigenza Medica Veterinaria del SSN, art. 25 del CCNL 08/06/2000 dell'Area Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica Amministrativa del SSN e art. 26 del CCNL del 20/09/2001 del personale del Comparto Sanità).

ARTICOLO 2 FINALITA'

Le finalità a cui è ispirato il presente Regolamento sono: economicità, efficienza, efficacia, pubblicità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, trasparenza delle fasi di affidamento dell'incarico.

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 3 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Il professionista per essere iscritto all'Elenco degli Avvocati libero professionisti dell'Azienda Ospedaliera deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. non aver subito condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
4. iscrizione da almeno cinque anni all'Albo Professionale degli Avvocati alla data di scadenza del termine stabilito nell'Avviso per la presentazione delle domande;
5. iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni superiori, per coloro che ne siano in possesso e che aspirino ad assumere la difesa dell'Ente avanti le stesse;
6. essere libero professionista e non avere in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico né privato, neppure a tempo parziale;
7. presa d'atto e accettazione che l'iscrizione nel predetto Elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi" di Varese e della Gestione Liquidatoria della ex Azienda USSL n. 1 di Varese;

8. assenza di conflitto di interessi con l’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” di Varese, di non avere rapporti di patrocinio legale in essere contro l’Azienda e di impegnarsi a non assumere incarichi contro la stessa per tutta la durata dell’iscrizione nell’Elenco Aziendale;
9. disponibilità a richiedere all’Azienda Ospedaliera, un compenso per le prestazioni professionali svolte, utilizzando, al netto di spese, oneri e contributi, quale parametro massimo gli onorari minimi previsti dal D.M. n. 140/2012 o della tariffa in vigore al momento del conferimento dell’incarico; fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 12 del presente Regolamento;
10. assenza di condizioni che impediscono di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
11. disponibilità ad assumere incarichi di difesa in giudizio dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” di Varese nonché della Gestione Liquidatoria della Ex Azienda USSL n. 1 di Varese nella quale sono confluite le ex USSL n. 1, n. 2, n. 3, n. 4;
12. disponibilità ad assumere incarichi di difesa in giudizio dei dipendenti dell’Azienda in conformità a quanto previsto dalla Contrattazione Collettiva nel caso intenda aderire alla Sezione 4 dell’Elenco;
13. possesso, per l’iscrizione nelle Sezioni 1, 2 e 3, di particolare e comprovata esperienza nella difesa di Aziende Sanitarie e/o di altre pubbliche amministrazioni in relazione alle materie relative alla Sezione o alle Sezioni per le quali chiede l’iscrizione, le cui specifiche devono essere riportate nel *curriculum vitae* e professionale;
14. di autorizzare l’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” di Varese al trattamento dei propri dati personali per tutte le procedure relative e/o conseguenti all’iscrizione all’Elenco Aziendale secondo le norme del presente Regolamento;
15. di aver preso atto e di rispettare il Codice Etico dell’Azienda Ospedaliera pubblicato sul sito della medesima (www.ospedalivarese.net);
16. di avere stipulato una polizza di assicurazione per rischi professionali con massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00;
17. di accettare le disposizioni contenute nel presente Regolamento pubblicato sul sito aziendale www.ospedalivarese.net.

ARTICOLO 4

CONFIGURAZIONE SEZIONI ELENCO

L’Elenco è diviso in quattro Sezioni e ciascuna Sezione è distinta in ulteriori Settori di specializzazione come di seguito indicato. A lato del nominativo dell’Avvocato sarà indicato se lo stesso è abilitato al patrocinio presso le Giurisdizioni Superiori. La Sezione 4 riguarda la difesa in giudizio del personale dipendente nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali (Patrocinio Legale) e, pertanto, i professionisti che intendano prestare la loro attività professionale anche e/o solo a favore del personale dipendente dovranno dichiarare espressamente tale loro disponibilità.

Sezione 1.

Diritto civile

I settori di specializzazione di interesse per l’Azienda Ospedaliera riguardano:

- giudizi in materia di responsabilità civile, in particolare derivanti da responsabilità medica, sanitaria e professionale;
- procedimenti in materia di lavoro, con particolare riguardo alla gestione delle problematiche relative al rapporto di pubblico impiego contrattualizzato;
- procedure di sfratto;
- recupero crediti;

- opposizioni a decreti ingiuntivi;
- opposizioni a sanzioni amministrative ex Legge 689/81;
- procedimenti relativi alla proprietà e ai diritti reali;
- procedimenti relativi alla tutela della riservatezza;
- donazioni, successioni e legati;
- procedimenti speciali di cui al libro quarto del Codice di Procedura Civile;
- procedure esecutive;
- altro.

Sezione 2.

Diritto amministrativo

I settori di specializzazione di interesse per l'Azienda Ospedaliera riguardano:

- procedure d'appalto e contrattualistica;
- diritto di accesso agli atti amministrativi;
- problematiche in materia sanitaria di competenza del giudice amministrativo;
- altro.

Sezione 3.

Diritto penale

I settori di specializzazione di interesse per l'Azienda Ospedaliera riguardano:

- esercizio dell'azione civile nei procedimenti penali;
- altro.

Sezione 4.

Patrocinio legale dei dipendenti in forza dei contratti collettivi nazionali di lavoro

I settori di specializzazione di interesse per l'Azienda Ospedaliera riguardano:

- contenzioso civile connesso alla responsabilità civile del personale dipendente;
- contenzioso penale connesso alla responsabilità penale del personale dipendente.

L'Elenco sarà tenuto presso la S.C. Affari Generali e Legali dell'Azienda e verrà pubblicato sul sito internet aziendale. Della pubblicazione di tale Elenco verrà data notizia nell'apposito "angolo del dipendente" indicando nel medesimo i nominativi degli Avvocati libero professionisti che hanno manifestato la volontà di assumere l'eventuale difesa in giudizio dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera.

PARTE PRIMA **RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE**

ARTICOLO 5 **RAPPRESENTANZA LEGALE**

La rappresentanza in giudizio dell'Azienda Ospedaliera è riservata esclusivamente al Direttore Generale *pro tempore* o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Direttore Amministrativo o Sanitario che lo sostituisce.

Il Direttore Generale dispone la costituzione in giudizio sia nel caso in cui l'Azienda è soggetto passivo sia nel caso in cui è soggetto attivo.

Il Direttore Generale decide altresì l'eventuale costituzione di parte civile dell'Ente in procedimenti penali.

La proposta di costituzione in giudizio per resistere o attivare una lite deve essere accompagnata da una sintetica relazione del Dirigente Responsabile per materia contenente la narrazione dei fatti e le ragioni di diritto e ciò per permettere una valutazione sull'opportunità di agire o resistere in giudizio. Alla relazione deve essere allegata tutta la documentazione necessaria per consentire al legale incaricato di predisporre gli atti difensivi.

ARTICOLO 6

CRITERI DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO AZIENDALE

L'Amministrazione, con specifico provvedimento dispone il conferimento della procura *ad lites* al libero professionista iscritto nell'Elenco Aziendale, in tutti i casi in cui sia necessario promuovere o resistere in un contenzioso giudiziale, attenendosi ai seguenti criteri:

- sezione/i, settore/i di specializzazione dichiarato/i;
- esperienza risultante dal *curriculum*;
- casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso o simile oggetto;
- disponibilità immediata a supportare l'Amministrazione in situazioni d'urgenza;
- foro di competenza della causa.

L'Azienda procederà al conferimento degli incarichi applicando, ove possibile, un criterio di rotazione all'interno delle singole sezioni.

Tale criterio sarà comunque ritenuto derogabile per le motivazioni indicate di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- nei casi di prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio;
- quando il procedimento concerne materie già trattate in passato dal medesimo professionista.

ARTICOLO 7

CONDIZIONI E MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Il corrispettivo per le prestazioni professionali degli Avvocati iscritti all'Elenco Aziendale dovrà essere ispirato a criteri di maggiore convenienza per l'Azienda Ospedaliera, in termini di rapporto tra qualità dell'attività professionale offerta e onere economico posto a carico dell'Amministrazione. L'Azienda provvederà a conferire di volta in volta l'incarico professionale mediante apposito atto deliberativo e sottoscrizione di specifico disciplinare, scegliendo l'Avvocato all'interno dell'Elenco Aziendale, secondo i criteri sopra ricordati.

L'Avvocato individuato produrrà un preventivo di massima del compenso che sarà inserito nel disciplinare d'incarico.

Gli incarichi professionali verranno conferiti all'espressa condizione di riconoscere all'esito del giudizio un compenso per le prestazioni professionali svolte utilizzando, al netto di spese, oneri e contributi, quale parametro massimo gli onorari minimi di cui al D.M. 20/07/2012 n. 140 o della tariffa in vigore al momento del conferimento dell'incarico.

L'Azienda, su richiesta del professionista, corrisponde acconti all'Avvocato nell'ambito della somma presunta imputata con la deliberazione di conferimento dell'incarico.

Il legale individuato nell'assolvimento dell'incarico conferito ha facoltà di avvalersi di Avvocati e collaboratori che fanno parte del proprio Studio oppure nel caso di attività da svolgersi fuori della propria sede di altri Avvocati, in qualità di domiciliatari.

Il Legale incaricato ha facoltà di nominare previa intesa con l'Azienda, uno o più Consulenti Tecnici di parte nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria disponesse e/o fosse necessario richiedere accertamenti tecnici nelle diverse fasi del Giudizio.

ARTICOLO 8 INCARICHI A PROFESSIONISTI NON INSERITI NEGLI ELENCHI

L'Azienda, quando la causa implichi la soluzione di problemi tecnico – giuridici di particolare complessità ovvero quando la peculiarità dell'incarico richieda uno stretto rapporto fiduciario con la Direzione Aziendale, si riserva la facoltà di conferire incarichi a professionisti di particolare e comprovata esperienza anche al di fuori dell'Elenco Aziendale.

ARTICOLO 9 OBBLIGHI DEI LEGALI ISCRITTI ALL'ELENCO AZIENDALE

Il legale una volta individuato deve:

- predisporre un preventivo di massima;
- aggiornare costantemente l'Azienda sulle attività inerenti l'incarico ricevuto allegando la relativa documentazione;
- rispettare il codice di Deontologia forense;
- rispettare la riservatezza dei dati di cui venga a conoscenza per effetto dell'attività svolta.

Ad esito del giudizio eventualmente non favorevole per l'Azienda, l'Avvocato che ha patrocinato la causa si esprime tempestivamente sulla sussistenza o meno di fondate ragioni per l'eventuale impugnativa, fornendo a tal fine motivato parere.

L'Azienda potrà avvalersi dei legali inseriti nell'Elenco Aziendale per singoli pareri tecnici nelle materie di competenza, nelle forme e modalità previste dal presente Regolamento. Rimane ferma ed impregiudicata la facoltà della Direzione Aziendale di richiedere pareri a Legali di propria fiducia.

PARTE SECONDA PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI

ARTICOLO 10 PREMESSE

L'art. 25 del CCNL 08/06/2000 dell'Area Dirigenza Medica Veterinaria del SSN, l'art. 25 del CCNL 08/06/2000 dell'Area Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica Amministrativa del SSN e l'art. 26 del CCNL del 20/09/2001 del personale del Comparto Sanità, prevedono che qualora si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità nei confronti del personale interessato per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, l'Azienda assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere difensivo fin dall'apertura del procedimento e per ogni grado di giudizio con le modalità stabilite dal Regolamento Aziendale sul patrocinio legale.

ARTICOLO 11
AVVOCATI ADERENTI ALLA SEZIONE 4 DELL'ELENCO AZIENDALE

Nelle forme ed entro i limiti dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e di quanto previsto dal "Regolamento aziendale sul patrocinio legale in favore dei dipendenti", l'Azienda mette a disposizione del proprio personale l'elenco degli Avvocati libero professionisti iscritti nella Sezione 4 del medesimo, i cui nominativi sono inseriti nell'apposito "angolo del dipendente".

ARTICOLO 12
CONDIZIONI E MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Il personale dipendente in caso di necessità dovrà richiedere, mediante apposito modulo (reperibile nell'"angolo del dipendente") il patrocinio legale all'Azienda Ospedaliera con indicazione del legale prescelto nell'ambito dell'Elenco Aziendale.

L'Amministrazione una volta valutato che nel caso di specie non ricorre un'ipotesi di conflitto di interessi, fornisce positivo riscontro al dipendente e contestualmente richiede un preventivo di massima al professionista prescelto. Una volta acquisito il preventivo l'Azienda con apposito provvedimento prenderà atto della designazione e del preventivo redatto dal legale designato.

Il corrispettivo per le prestazioni professionali rese a favore del personale dipendente, ai sensi dei contratti collettivi sopra richiamati è ispirato a criteri di maggiore convenienza per l'Azienda Ospedaliera.

I legali designati dal personale si impegnano a richiedere ad esito del giudizio un compenso per le prestazioni professionali svolte al netto di spese, oneri e contributi, calcolato utilizzando quale parametro massimo gli onorari minimi di cui al D.M. 20 luglio 2012 n. 140 o della tariffa in vigore al momento del conferimento dell'incarico, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo.

Per i procedimenti di particolare e comprovata complessità in materia penale il legale incaricato potrà chiedere un compenso massimo, al netto di spese, oneri e contributi, corrispondente al valore medio di cui al D.M. n. 140/2012 o della tariffa in vigore al momento del conferimento dell'incarico.

L'Azienda, su richiesta del legale, si impegna a versare al legale designato, al momento della ratifica del conferimento dell'incarico, un acconto di €. 500,00 oltre IVA e accessori di legge. Al termine di ogni fase di giudizio potrà essere richiesto il saldo.

ARTICOLO 13
ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il legale designato nell'assolvimento dell'incarico conferito ha facoltà di avvalersi di Avvocati e collaboratori che fanno parte del proprio Studio oppure nel caso di attività da svolgersi fuori della propria sede di altri Avvocati in qualità di domiciliatari.

Il Legale designato ha facoltà di nominare previa intesa con l'interessato Consulenti Tecnici di parte, a seconda delle esigenze del caso, ove l'Autorità Giudiziaria disponesse e/o fosse necessario richiedere accertamenti tecnici nelle diverse fasi del procedimento.

Nel caso in cui il giudizio avesse esito negativo con declaratoria di dolo e/o colpa grave il personale interessato dovrà provvedere direttamente al saldo e l'Azienda Ospedaliera procederà al recupero di quanto anticipato. Nel caso in cui il personale interessato non provvedesse direttamente al saldo, l'Azienda, in ossequio ai Contratti Collettivi sopra menzionati, provvederà ad evadere la richiesta di pagamento del legale, ferma restando l'azione di rivalsa nei confronti del dipendente.

ARTICOLO 14 REGISTRO DEGLI INCARICHI

Presso la S.C. Affari Generali e Legali dell'Azienda Ospedaliera è istituito un registro degli incarichi conferiti ai legali per la difesa in giudizio dell'Ente e dei dipendenti dello stesso nei casi previsti dalla Contrattazione Collettiva. In tale registro devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti, i corrispondenti oneri (legali e peritali) nonché l'esito della causa.

ARTICOLO 15 SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO AZIENDALE

Il Direttore Generale dispone la sospensione del professionista dall'Elenco Aziendale per la durata di un anno, nel caso in cui lo stesso per due volte nel corso dell'anno di iscrizione, abbia immotivatamente rifiutato la prestazione richiesta.

Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera dispone la cancellazione dall'Elenco Aziendale del professionista che:

- non sia più in possesso dei requisiti per l'iscrizione;
- abbia senza giustificato motivo rinunciato ad un incarico;
- abbia manifestato gravi carenze di puntualità e diligenza nell'espletamento dell'incarico affidato.

La volontà di procedere alla sospensione o alla cancellazione dall'elenco dovrà essere preventivamente comunicata mediante PEC, all'interessato, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/90 e s.m.i., il quale potrà far pervenire all'Azienda Ospedaliera le proprie osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Trascorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di non dover accogliere le suddette osservazioni, la stessa provvederà alla sospensione o alla cancellazione dall'Elenco dandone comunicazione all'interessato.

ARTICOLO 16 AGGIORNAMENTO ELENCO

Gli Avvocati libero professionisti iscritti nell'Elenco Aziendale sono tenuti ad aggiornare il proprio curriculum professionale almeno con cadenza biennale.

L'Elenco degli Avvocati libero professionisti sarà sottoposto ad aggiornamento di norma biennale e resterà in vigore fino all'avvenuta approvazione del nuovo Elenco.

ARTICOLO 17 CODICE ETICO

Il professionista si impegna al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice Etico Aziendale pubblicato sul sito aziendale dell'Azienda Ospedaliera (www.ospedalivarese.net) di cui ha preso visione e si impegna ad adottare, nello svolgimento del suo incarico, comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute. La violazione del Codice Etico da parte del professionista comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, nonché il diritto dell'Azienda al risarcimento del danno alla propria immagine ed onorabilità.

ARTICOLO 18
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il professionista autorizza l'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi" di Varese al trattamento dei propri dati personali con riferimento all'attività oggetto del presente Regolamento e si impegna nel trattamento dei dati di cui viene a conoscenza nell'ambito dell'attività professionale prestata all'osservanza della normativa in materia di privacy (D.lgs 196/2003).